



SENT. 252/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati

Daniela	ACANFORA	Presidente
Ida	CONTINO	Consigliere relatore
Roberto	RIZZI	Consigliere
Maria Cristina	RAZZANO	Consigliere
Ilaria Annamaria	CHESTA	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello principale iscritto al n. 59213 del registro di segreteria proposto da:

OMISSIS nato a OMISSIS il OMISSIS (c.f.: OMISSIS), rappresentato e difeso dall' Avv. Aurelio Arnese (C.F.: RNSRLA70M13E205P, pec arnese.aurelio@oravta.legalmail.it.) entrambi elettivamente domiciliati in Roma, alla via E. Q. Visconti 99, presso lo studio dell'avv. Berardino Iacobucci

CONTRO:

- **MINISTERO DELLA DIFESA – Direzione Generale per il Personale Civile, IV Reparto - 10^A Divisione** - in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dal Capo della Divisione Dirig. Gen. Dott. Felice Dante

(APPELLATO)

- **ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (C.F. 80078750587)**, con sede in Roma alla Via Ciro il Grande, n. 21, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Antonietta Coretti (c.f. CRT NNT 58D53 L117B – pec: avv.antonietta.coretti@postacert.inps.gov.it), Antonella Patteri (codice fiscale PTTNNL60E49D665K; posta elettronica certificata: avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), Sergio Preden (codice fiscale PRDSRG72L16H501O; pec: avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it), Giuseppina Giannico (codice fiscale GNNGPP70B67D883T; pec: avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it) e Lidia Carcavallo (codice fiscale CRCLDI68C66F839U; pec: avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), presso gli stessi domiciliato in Roma, alla via Cesare Beccaria n. 29, negli uffici dell'Avvocatura centrale dell'Istituto

(APPELLATO)**avverso:**

la sentenza della Sezione giurisdizionale per la regione Puglia n. 313/2020, depositata in data 2 settembre 2020.

Visti gli atti del giudizio.

Uditi, nell'udienza pubblica dell'11 luglio 2024, con l'assistenza della dott.ssa Eliana Giorgiantoni, il relatore cons. Ida Contino, l'avv. Iacobucci Bernardino in sostituzione e per delega dell'avv. Aurelio

Arnese, la dott.ssa Rosa Angela Romeo, per delega, in rappresentanza del Ministero della Difesa e l'avv. Giuseppina Giannico per l'INPS.

FATTO

1. Con la sentenza n. 313/2020 la Sezione giurisdizionale per la regione Puglia rigettava il ricorso proposto dal sig. OMISSIS volto al riconoscimento del diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico in ragione dei benefici previdenziali per l'esposizione all'amianto, previsti dall'art.13, commi 7 e 8, della l.n.257/1992.

2. L'appellante, in pensione dal 1° luglio 1995 (giusta decreto del Comando del Dipartimento militare marittimo dello Jonio e del Canale di Otranto del 24 gennaio 1996) ha svolto, dal 5 gennaio 1965, attività lavorativa alle dipendenze del Ministero della Difesa presso l'arsenale della Marina Militare di Taranto assolvendo alle mansioni di saldatore.

Con domanda dell'8 aprile 2005 aveva chiesto all'INAIL la certificazione per il riconoscimento dell'esposizione all'amianto e, in data 22 maggio 2008, al proprio datore di lavoro, il curriculum lavorativo.

In data 23 agosto 2016, l'INAIL riconosceva all'odierno appellante l'esposizione qualifica all'amianto per il periodo dal 5 gennaio 1965 al 31 dicembre 1992.

Ciononostante con provvedimento del 22 dicembre 2017, il datore di lavoro (Comando marittimo sud- Ufficio del personale) negava il riconoscimento del diritto alla riliquidazione pensionistica sulla considerazione che, a seguito dei chiarimenti richiesti e pervenuti dalla

Direzione generale del personale civile, l'istante non possedesse i requisiti per l'accesso ai benefici previsti dai commi 7 e 8 dell'art. 13 della l. n.257/1992.

3. Avendo il sig. OMISSIS adito quindi questa Corte dei conti, con la sentenza gravata il giudice monocratico delle pensioni pugliese ha rigettato il ricorso, affermando testualmente: *“il Sig. OMISSIS è stato collocato a riposo dall'01/07/1995 e pertanto non possiede i requisiti previsti per la concessione dei benefici previdenziali derivanti dall'esposizione all'amianto”.*

4. Avverso tale sentenza il sig. OMISSIS, con il patrocinio dell'avv. Aurelio Arnese, ha interposto appello, depositato in data 31 agosto 2021, formulando le seguenti censure.

4.1 Omessa e/o insufficiente motivazione

Con il primo motivo, l'appellante ha contestato la sentenza per avere il giudice di prime cure omesso di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento; secondo l'assunto difensivo, infatti, non è dato comprendere il motivo del rigetto della domanda, la norma applicata e il requisito che difetterebbe per la concessione dei benefici previdenziali derivanti dall'esposizione all'amianto.

4.2 Sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa per accedere ai benefici previdenziali e fondatezza della domanda

L'appellante ha eccepito che l'unico discrimine temporale per il riconoscimento dei benefici da esposizione all'amianto, considerato che la fattispecie resta disciplinata dall'art.13, comma 8 della l.n.257/1992, come modificato dall'art.1, comma 1, del d.l.n.169/1993,

convertito nella l. n.271/1993 e non già dal più penalizzante regime normativo introdotto dall'art.47 del d.l.n.269/2003, convertito nella l. n.326/2003, è costituito dal fatto che il richiedente sia in servizio alla data del 28 aprile 1992 (entrata in vigore della l. 257/1992).Richiama in proposito copiosa giurisprudenza nella quale unanimamente è stato ribadito che *“i soggetti esclusi dall'applicazione delle disposizioni dell'art. 13, comma 8 della Legge n. 257/1992 sono soltanto coloro i quali si trovavano già in pensione al momento dell'entrata in vigore di detta Legge”* (ex multis, in grado di appello, Sez. I app. n. 67/2006; Sez.III app. n. 222/2012, n. 21/2012, n. 501/2011, 216/2010).

Ciò posto ha concluso chiedendo l'accoglimento del gravame e per l'effetto l'accertamento del diritto ad ottenere dal datore di lavoro il riconoscimento del periodo di esposizione ad amianto e il conseguente diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico attraverso l'applicazione del moltiplicatore 1,50 al periodo durante il quale è stato esposto ad amianto, con condanna dell'Inps al pagamento degli arretrati pensionistici, nonché vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del difensore che si dichiara antistatario.

5. Con memoria del 18 giugno 2024, si è costituito il Ministero della Difesa opponendo l'infondatezza del gravame. Nello specifico ha richiamato l'art. 47 della l. 326/2003 che ha esteso ai lavoratori non coperti da assicurazione obbligatoria gestita dall'INAIL il beneficio previdenziale per l'esposizione all'amianto a decorrere dal 1° ottobre 2003, evidenziando che l'Istituto previdenziale ha più volte ribadito la

necessità che l'istante fosse in servizio alla data di entrata in vigore della legge. Inoltre, ha opposto, aderendo all'eccezione dell'Inps sollevata nella memoria di costituzione in primo grado, la prescrizione del diritto alla rivalutazione contributiva che, secondo i principi fissati dalla pacifica giurisprudenza della Cassazione (*ex multis* Sez.IV n.10885/2916) e condivisi dalle sezioni di appello di questa Corte dei conti (tra le altre, cita Sez. I app. n.127/2018 e 15/2021; Sez.II app.n. 360 e 375 del 2018, n.379/2019; Sez.III app.n.177 e n.178 del 2019 e n.20/2022) costituisce un diritto autonomo rispetto al diritto alla pensione sicché ad esso non può essere estesa l'imprescrittibilità e che decorre dalla data in cui il lavoratore acquisisca la consapevolezza dell'esposizione all'amianto.

Ciò precisato ha ritenuto che, nella fattispecie, il *dies a quo* sia iniziato a decorrere dal momento della proposizione della domanda all'INAIL per cui è maturata la prescrizione decennale del diritto. Infine ha ritenuto motivata la statuizione decisoria avendo il giudice di prime cure rigettato il ricorso in ragione del collocamento a riposo dell'interessato, avvenuto a far data dal 1° luglio 1995.

6. Con memoria depositata in data 31 maggio 2024, si è costituito l'Inps rilevando che entrambi i motivi di appello *ex adverso* proposti non possono trovare ingresso nel presente giudizio attesa la sostanziale correttezza della decisione di primo grado, sia pure supportata da una motivazione piuttosto succinta.

Il convincimento posto a base della decisione contestata dall'appellante, infatti, secondo l'assunto difensivo, sarebbe stato reso

all'esito di un compiuto e coerente esame delle circostanze di fatto che hanno connotato il caso di specie; sicchè con l'atto di gravame controparte, tenta, in modo inammissibile, di ottenere un riesame delle risultanze istruttorie sulla base delle quali il giudice di primo grado ha ritenuto insussistente il diritto azionato. L'Ente previdenziale ha, pertanto, eccepito la violazione dell'art. 170, comma 1, c.g.c.

Dopo aver condiviso la statuizione gravata, l'INPS ha reiterato l'eccezione di prescrizione già proposta in primo grado rilevando che il *dies a quo* va ancorato alla data (8 aprile 2005) in cui il sig. OMISSIS ha chiesto la certificazione all'Inail, per cui alla data della proposizione del ricorso di primo grado (depositato il 19 giugno 2018) era decorso il termine di prescrizione decennale. Ha pertanto concluso chiedendo il rigetto dell'appello e in via subordinata la prescrizione del credito pensionistico reclamato e dei relativi emolumenti accessori eventualmente spettanti.

7. All'odierna udienza, l'avv. Iacobucci, nel riportarsi all'atto d'appello, ha rilevato l'irritualità dell'eccezione di prescrizione, in quanto è stata sollevata in mancanza di un appello incidentale, non proposto ai sensi dell'articolo 184 c.g.c. Ha altresì evidenziato che la prescrizione era stata interrotta in data 22 dicembre 2017, poiché il ricorso principale era rivolto contro un diniego avente per oggetto un atto amministrativo. La dott.ssa ROMEO si è riportata agli atti ed ha insistito sull'avvenuta prescrizione della pretesa del sig. OMISSIS, in quanto l'istanza risulta presentata nell'aprile 2005. Riguardo alla asserita tardività di questa eccezione ha precisato che l'Inps era vincitore in primo grado; quindi,

alcun appello incidentale avrebbe potuto proporre sul punto. Ha insistito per il rigetto del gravame. L'avv. Giannico, nel riportarsi agli atti difensivi, si è associata a quanto già affermato dalla dott.ssa Romeo. Esaurita la discussione, la causa è passata in decisione.

DIRITTO

I. L'appello in esame mira alla riforma della sentenza n.313/2020, con la quale la Sezione giurisdizionale per la regione Puglia ha rigettato il ricorso proposto dal sig. OMISSIS volto al riconoscimento del diritto alla rideterminazione del proprio trattamento pensionistico in ragione della rivalutazione contributiva derivante dall'applicazione del coefficiente dell'1,50 per ogni anno di esposizione qualificata all'amianto, ai sensi dell'art. 13, comma 8, della l. n. 257/1992.

II. L'appello è fondato e, per l'effetto, deve essere annullata la sentenza impugnata per omessa o apparente motivazione su un punto dirimente della controversia.

Anche in considerazione delle controdeduzioni formulate dall'Ente previdenziale, occorre in premessa rilevare che l'art. 170, comma 1, c.g.c. circoscrive la proponibilità dell'appello avverso le decisioni del giudice contabile in materia pensionistica ai soli motivi di diritto. Pertanto, l'ammissibilità del gravame, in tale materia, è limitato alle questioni riguardanti la portata dispositiva di una norma giuridica e/o il suo ambito applicativo a fattispecie astratte alle quali consegue in via immediata la regola di diritto applicabile alle fattispecie concrete, mentre è escluso per le questioni di fatto, salvo il caso in cui sia dedotto un vizio di motivazione – sub specie dell'omessa o apparente

motivazione.

Si tratta, pertanto, di un mezzo d'impugnazione non devolutivo, che, quindi, non consente al giudice del gravame di sindacare il risultato della valutazione compiuta dal primo giudice, accordandogli solo un sindacato esterno sull'intrinseca coerenza logica della motivazione che a quel risultato ha condotto (Sez. II app. n. 376/2022).

In proposito, le Sezioni riunite di questa Corte, con la sentenza n. 10/QM/2010 del 24 ottobre 2010, sotto il vigore del previgente art. 1, comma 5, della l. 14 gennaio 1994, n. 19, hanno chiarito che il difetto di motivazione è deducibile solo ove costituisca un *"motivo di diritto"* e, conseguentemente, solo quando la sentenza impugnata manchi in modo assoluto di motivazione o abbia una motivazione apparente.

La necessità di motivare le pronunce giurisdizionali, già prevista da norme primarie (art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e art. 39, comma 2, lett. d) c.g.c. è assunta a livello di garanzia costituzionale con l'art. 111 Cost.. Anche la Corte costituzionale, nella sentenza n. 84/2003, ha ribadito che *"ragionevolmente il legislatore, data la specificità della materia, ha limitato l'appello ai soli motivi di diritto"* e ha, dunque, escluso il controllo della motivazione sotto il profilo della sufficienza, ammettendo solo quello sull'esistenza, nei termini dell'assoluta omissione o della mera apparenza, per irriducibile contraddittorietà e/o dell'illogicità manifesta. Conseguentemente, il vizio di motivazione è deducibile in appello se la sentenza impugnata o manchi in modo assoluto di motivazione ovvero formuli argomentazioni non idonee a rivelare la *"ratio decidendi"* (motivazione apparente) o fra loro logicamente

inconciliabili o, comunque, perplesse e obiettivamente incomprensibili

(*ex plurimis* tra le tante più recenti, Sez. II App., n. 14/2024,

n.373/2023, n.338/2023, n.309/2022, n. 425/2021; Sez. App. Sicilia, n.

42/2023, n.43/2023; Sez. III App. n.532/2023, n.217/2023; Sez. I

App.n.283/2023, n.190/2023).

III. Ebbene, tornando alla fattispecie all'esame, si ritiene che l'appello

sia oltrech  ammissibile anche fondato.

Nella sentenza gravata, infatti, il giudice ha giustificato la statuizione di

rigetto in sole tre righe, rilevando che il OMISIS, collocato a riposo

dall'1.7.1995, "*non possiede i requisiti previsti per la concessione dei*

benefici previdenziali derivanti dall'esposizione all'amianto".

La decisione, dunque, non appare supportata da argomentazioni che

rivelino la *ratio* del rigetto e che rendano esplicito l'*iter* logico seguito

dal giudice di prime cure.

La locuzione generica indicata a pag. 2 della sentenza "*non possiede*

i requisiti previsti per la concessione dei benefici previdenziali", infatti,

non consente in alcun modo di comprendere intendere quali

valutazioni giuridiche abbia svolto per non riconoscere i benefici

previdenziali al ricorrente per cui si sostanzia in un'affermazione

apodittica, non supportata da alcun riscontro argomentativo e priva

della bench  minima giustificazione.

Invero, l'unica circostanza di fatto che sembra sia stata considerata dal

giudicante di prime cure per rigettare il ricorso   la data del

collocamento in quiescenza del pensionato (1 luglio 1995) e tuttavia, il

giudice omette radicalmente di spiegare per quale motivo tale fatto

precluda al pensionato di possedere i requisiti per la concessione dei benefici previdenziali derivanti dall'esposizione all'amianto.

Peraltro, neanche le premesse in fatto della sentenza aiutano a individuare l'*iter* argomentativo posto a supporto della decisione, avendo il giudice riportato, in appena quattro righe, solo il *petitum* del giudizio.

IV. Alla luce di tutto quanto sin qui considerato, questo Collegio ritiene che la sentenza impugnata non sia idonea a fare emergere l'*iter* logico seguito dal giudice per addivenire al rigetto del ricorso.

V. Conclusivamente, l'appello deve essere accolto, con conseguenziale rimessione, ai sensi dell'art.170, comma 4, c.g.c., degli atti al primo giudice, in diversa composizione, per la pronuncia sul merito, anche ovviamente con riferimento alla questione preliminare di prescrizione, riproposta nelle memorie di costituzione del Ministero della Difesa e dell'Inps, e sulle spese anche del grado di appello.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 170, comma 4, c.g.c., rimette gli atti al primo giudice, in diversa composizione, per la pronuncia sul merito e sulle spese anche del grado di appello.

Manda alla Segreteria per i conseguenziali adempimenti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'11 luglio 2024.

L'Estensore

Il Presidente

	12	SENT. 252/2024	
	(dott.ssa Ida Contino)	(dott.ssa Daniela Acanfora)	
	f.to digitalmente	f.to digitalmente	
	DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 09 OTTOBRE 2024		
	p. Il Dirigente		
	(dott. Massimo Biagi)		
	f.to digitalmente		
	Il Funzionario Preposto		
	Lucia Bianco		
	DECRETO		
	Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del		
	decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,		
	dispone		
	che, a cura della Segreteria, sia apposta l'annotazione di cui al comma		
	1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.		
	IL PRESIDENTE		
	Dott.ssa Daniela Acanfora		
	f.to digitalmente		
	Depositato in Segreteria il 09 OTTOBRE 2024		
	p. Il Dirigente		
	(dott. Massimo Biagi)		
	f.to digitalmente		
	Il Funzionario Preposto		
	Lucia Bianco		

In esecuzione del provvedimento collegiale, visto l’art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione: omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 09 OTTOBRE 2024

p. Il Dirigente

(dott. Massimo Biagi)

f.to digitalmente

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco